Civile Ord. Sez. 6 Num. 26960 Anno 2018
Presidente: FRASCA RAFFAELE
Relatore: CIGNA MARIO
Data pubblicazione: 24/10/2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

[redacted]

- intimate -

avverso la sentenza n. 3758/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Rilevato che:

7324/18

[redacted] propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza 3758/2016 del 20-10-2016, con la quale la Corte d'Appello di Napoli gli ha dichiarato improcedibile il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 5821 dell'8-5-2009, che aveva solo parzialmente accolto la sua domanda rivolta nei confronti di [redacted] e [redacted] ed avente ad oggetto i danni patiti in occasione di sinistro stradale verificatosi in Napoli il 22-6-2001.

In particolare la Corte territoriale ha innanzitutto premesso, in fatto, che il [redacted] aveva proposto appello dapprima con citazione notificata il 21-6-2010 e poi con citazione (definita "rinotifica di atto di appello per riassunzione") 6-7-2010, e che lo stesso [redacted] si era costituito il 12-7-2010, e quindi tardivamente -ex artt. 165 e 347 cpc- rispetto al primo appello ; ciò posto, ha evidenziato che siffatta improcedibilità non poteva essere sanata dalla seconda impugnazione, posto che la stessa era stata proposta il 6-7-2010, quando era già decorso il termine annuale di impugnazione ex art. 327 cpc, ratione temporis applicabile (sentenza di primo grado pubblicata l'8-5-2009; termine annuale di impugnazione spirato il 23-6-2009); ed invero, secondo la giurisprudenza della S.C., alla tardiva costituzione poteva sì ovviarsi con una seconda impugnazione (o con una rinotifica della prima), ma il "secondo appello" doveva essere proposto entro il termine il termine di cui all'art. 325 cpc, decorrente dalla notifica della prima impugnazione (cass. sez. unite 2016/12084) o, in coerenza con la logica del sistema delle impugnazioni, entro il termine di cui all'art. 327 cpc, se più breve.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Gli intimati [redacted] e [redacted] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso (proposta notificata in via telematica in data 25-6-2018)

Considerato che:

Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 cpc, si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che, per la verifica della tempestività della seconda impugnazione, occorre avere riguardo non al termine lungo ma al termine breve di impugnazione, decorrente dalla data di proposizione della prima impugnazione (equivalente alla conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante); al riguardo fa presente che, seppur nell'intestazione dell'atto si legga "rinotifica di atto di appello per riassunzione", l'atto, come desumibile dal contenuto dello stesso, è da considerarsi quale nuova impugnazione.

Il motivo è infondato.

Come già affermato da questa S.C. "la regola dettata dall'art. 348, primo comma, cod. proc. civ., nel testo sostituito dall'art. 54 della legge 26 novembre 1990, n. 353, secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 del medesimo codice (richiamato dal precedente art. 347), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 cod. proc. civ. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purché tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

declaratoria di improcedibilità od inammissibilità" (Cass-.23585/2013; conf. 2165/2016).

Nel caso di specie la seconda impugnazione è intempestiva.

Il "secondo appello", invero, è proposto il 6-7-2010, e quindi oltre il termine lungo di un anno di cui all'art. 327 cpc (sentenza di primo grado dell'8-5-2009; termine lungo spirato il 23-6-2009).

Né, come sostiene il ricorrente, la predetta seconda impugnazione del 6-7-2010 può considerarsi tempestiva perché proposta entro il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 cpc (30 gg decorrenti dalla notifica della prima impugnazione, equivalente a notifica della sentenza, avvenuta, come detto, il 21-6-2010).

Per costante principio di questa S.C. infatti, "ai sensi dell'art. 327 c.p.c., la decadenza dall'impugnazione per decorso del termine lungo ... dalla pubblicazione della sentenza, si verifica "indipendentemente dalla notificazione", e pertanto anche nel caso in cui - effettuata la notificazione della sentenza - il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo" (Cass. 6187/2016; conf. 26272/2005; 8191/2000); in altre parole, una volta scaduto il termine lungo, l'impugnazione è comunque inammissibile, essendo irrilevante che non sia invece scaduto, per effetto di una notifica della sentenza impugnata, il termine breve.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma il 18-7-2018

Corte di Cassazione - copia non ufficiale